

Polizza R.C. Auto

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)

Compagnia: Banco BPM Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: Multiprotezione Auto – Contratto Base

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza di tipo individuale assicura i rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato (Autovetture, Motocicli e Ciclomotori ad uso privato), ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge di cui all'articolo 122 del codice delle assicurazioni ed in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 54 del 16 giugno 2020 (c.d. "Contratto Base").



Che cosa è assicurato?

È possibile acquistare solo la seguente garanzia.

- ✓ **Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)**
Copertura dei danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato. La compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Ci sono limiti di copertura?

Di seguito le esclusioni principali:

- ! i danni provocati dal Conducente non abilitato alla guida;
- ! i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! i danni e gli infortuni avvenuti qualora il veicolo non sia abilitato alla circolazione;
- ! i danni derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ! i danni derivanti o agevolati da dolo e colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, dei suoi dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo;
- ! i danni derivanti da esercitazioni alla guida, durante la guida dell'allievo, solo nel caso in cui al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- ! i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

Per i predetti casi, la Compagnia eserciterà il diritto di recuperare le somme che comunque pagherà ai terzi danneggiati (rivalsa) in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni.



Che cosa non è assicurato?

Per la garanzia R.C.A., non sono considerati terzi:

- ✗ il conducente responsabile del sinistro;
per i soli danni a cose, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di leasing;
- ✗ per i soli danni a cose, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e dei soggetti elencati al punto precedente, nonché gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di parentela;
- ✗ per i soli danni a cose, ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.



Dove vale la copertura?

Le coperture sono valide:

- ✓ nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e degli stati dell'Unione Europea, nonché dell'Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra;
- ✓ negli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde, salvo gli stati le cui sigle sono barrate nel documento rilasciato dall'impresa.



Che obblighi ho?

È fatto d'obbligo:

- al momento della sottoscrizione, di effettuare dichiarazioni veritiere, corrette e complete;
- di dare immediata comunicazione alla Compagnia di ogni successiva variazione relativa al veicolo assicurato (come, ad esempio: variazione tipologia e caratteristiche tecniche del veicolo, variazione residenza);
- in caso di sinistro, di denunciarlo tempestivamente, inviando la documentazione necessaria per la sua definizione.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono compromettere il diritto a ricevere la prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio è eseguito annualmente e viene corrisposto mediante addebito sul conto corrente che il Contraente intrattiene con la Banca distributrice o mediante bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

La polizza ha durata annuale; la copertura assicurativa della garanzia è tuttavia estesa fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale estensione decade dalla data di decorrenza di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.



Come posso disdire la polizza?

A condizione che non siano stati denunciati sinistri, è possibile recedere dalla polizza entro 14 giorni dalla data di decorrenza, recandosi presso gli sportelli bancari.

È inoltre possibile disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e si ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo a scadenza.

Assicurazione R.C. Auto

Autovetture ad uso privato

BANCO BPM
ASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

COMPAGNIA: Banco BPM Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Multiprotezione Auto - Contratto Base
Il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è stato realizzato in data 11/2023
ed è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Banco BPM Assicurazioni S.p.A. Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122; Milano.
Tel. (+39) 02 72 23 50 81; Sito internet: www.bancobpmassicurazioni.it; E-mail: info@bancobpmassicurazioni.it
PEC: comunicazioni@pec.bancobpmassicurazioni.it

Banco BPM Assicurazioni S.p.A. è una Società appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritto all'Albo delle società capogruppo al n° 057) e soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Banco BPM Assicurazioni S.p.A. è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00177 ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimenti ISVAP n. 2860 del 22 dicembre 2010, 2964 del 22 febbraio 2012 e n. 3023 del 19 novembre 2012.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dell'articolo 91 del CAP, il patrimonio netto di Banco BPM Assicurazioni S.p.A. è pari a € 31.974.307 di cui il capitale sociale ammonta a € 22.000.000 e il totale delle riserve patrimoniali a € 6.466.028. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) di cui all'articolo 47-septies del CAP, disponibile sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.bancobpmassicurazioni.it. Il requisito patrimoniale di solvibilità della Compagnia alla fine del periodo di riferimento è pari a € 16.466.452; il requisito patrimoniale minimo di solvibilità della Compagnia alla fine del periodo di riferimento è pari a € 4.116.613; i fondi propri ammissibili alla loro copertura sono pari a € 44.463.231; il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 270,02%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (R.C.A.)

La garanzia prevede la copertura dei danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del Veicolo assicurato. La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali previsti in polizza.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	La polizza è stipulata per i seguenti importi: - € 6.450.000 per sinistro, nel caso di danni alle persone; - € 1.300.000 per sinistro, nel caso di danni alle cose. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.
Garanzie estese	La polizza non prevede estensioni di garanzia, ossia rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.
Tipo di guida	La polizza prevede la possibilità di avvalersi della clausola di guida esperta operante per Conducenti con patente conseguita da almeno 5 anni.

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Non previste.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non previste.

**Che cosa NON è assicurato?****Rischi esclusi**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

**Ci sono limiti di copertura?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

**Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Compagnia?****Cosa fare in caso di sinistro?****Denuncia di sinistro:**

- In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve contattare entro 3 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza il seguente numero:

**Numero verde 800.055.177 dall'Italia o
+39.011.7417.266 dall'Estero**

fornendo i dettagli del sinistro, indicando la presenza di eventuali testimoni.

- In caso di:

- o collisione tra 2 veicoli a motore identificati ed assicurati muniti della targa con esclusione dei sinistri che vedono coinvolte le macchine agricole;
- o sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- o veicoli a motore coinvolti immatricolati in Italia o Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- o assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili,

si applica la Procedura di Risarcimento diretto (procedura CARD), per cui il soggetto danneggiato chiederà il risarcimento del danno direttamente alla sua compagnia di assicurazione.

Diversamente non potrà essere applicata la procedura di Risarcimento Diretto; il soggetto danneggiato dovrà quindi rivolgersi alla compagnia di controparte per ottenere l'indennizzo.

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere invece rivolta alla compagnia di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso:

CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
Telefono +39.06.8596
sito internet www.consap.it

Assistenza diretta/in convenzione: una volta denunciato il sinistro, l'Assicurato ha la facoltà di utilizzare, per la fornitura delle prestazioni, strutture o centri convenzionati con la Compagnia e/o con la Centrale Operativa.

Rimborso del sinistro per evitare il malus:

- L'Assicurato può evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio in caso di sinistro R.C. Auto per propria responsabilità, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri causati. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua della Polizza;
- per esercitare la facoltà di riscatto di un sinistro CARD, l'Assicurato deve rivolgersi alla compagnia designata tramite la quale viene fatta richiesta alla CONSAP per conoscere l'ammontare del danno liquidato, nonché le modalità di rimborso.

Gestione da parte di altre imprese:


Non sono previste garanzie la cui gestione è affidata ad altre imprese.


Prescrizione: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; per la garanzia R.C. Auto il termine di 2 anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.


Dichiarazioni inesatte e reticenti

Ove dall'esito delle verifiche effettuate si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del premio su basi differenti o circostanze che

	influissero sulla valutazione del rischio, la Compagnia provvederà alla riclassificazione del contratto e avrà titolo di esigere l'eventuale conguaglio di premio.
Obblighi della Compagnia	<p><u>Con riferimento alla procedura di Risarcimento Diretto</u>, in caso di richiesta danni completa, la Compagnia deve procedere all'offerta ovvero deve comunicare all'Assicurato i motivi che impediscono di formulare l'offerta, con le seguenti tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i danni a cose: entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il Modulo di Denuncia del sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro 60 giorni, diversamente, qualora il Modulo di Denuncia del sinistro sia sottoscritto da un solo Conducente; - nel caso di lesioni personali o decesso: entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. <p>La Compagnia deve provvedere al pagamento della somma offerta entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.</p> <p><u>Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di Risarcimento Diretto</u>, la Compagnia deve formulare l'offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del Modulo di Denuncia del sinistro da parte dei conducenti coinvolti). In caso di sinistri mortali o con lesioni, l'offerta – o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla – deve essere formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista. La Compagnia può decidere, entro i termini di cui sopra, di non formulare l'offerta motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.</p> <p>La Compagnia deve provvedere al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.</p> <p>Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, la Compagnia corrisponde comunque la somma offerta entro 30 giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il premio, comprensivo di imposte e contributo al S.S.N. e la sua corresponsione è dovuta per tutto il periodo assicurativo. - La polizza non prevede la possibilità di frazionare il premio. Il pagamento del premio è perciò annuale ed avviene alla conclusione del contratto.
Rimborso	<p>Il Contraente ha diritto al rimborso del premio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di ripensamento dopo la stipulazione, in assenza di sinistri, - in caso di risoluzione per cessazione del rischio in corso di contratto, - in caso di diminuzione del rischio assicurato. <p>La Compagnia, espletate le opportune verifiche, procederà a rimborsare la parte di premio pagata e non fruita, al netto delle imposte e del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	La presente polizza non prevede la possibilità di sospendere la copertura.

 Come posso disdire la polizza?	
Clausola di tacito rinnovo	La polizza non prevede il tacito rinnovo a scadenza.
Ripensamento dopo la stipulazione	A condizione che non siano stati denunciati sinistri, è possibile recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di decorrenza.
Risoluzione	È possibile risolvere il contratto nel caso di cessazione documentata del rischio (vendita, conto vendita, demolizione, etc.) in corso di contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chiunque necessiti di assicurare un'autovettura ad uso privato per la copertura R.C. Auto.



Quali costi devo sostenere?

- Costi intermediazione

La quota parte media percepita dagli intermediari per il prodotto Multiprotezione Auto è pari all'8,5%. La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi lordi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Alla Compagnia assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a: Banco BPM Assicurazioni S.P.A. Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 MILANO Indirizzo e-mail: reclami@bancobpmassicurazioni.it PEC: comunicazioni@pec.bancobpmassicurazioni.it La Compagnia dovrà rispondere al reclamo entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a: IVASS Via del Quirinale 21 – 00187 Roma Fax 06.42.13.32.06 PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia (obbligatorio).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Polizza MULTIPROTEZIONE AUTO – Contratto Base

**Autovetture, Motocicli e Ciclomotori ad
uso privato**

**Contratto di Assicurazione Multirischi di tipo individuale
Condizioni di Assicurazione ed. 11/2023**

I documenti sono stati redatti secondo le Linee Guida del tavolo tecnico
"Contratti Semplici e Chiari", per la semplificazione dei contratti assicurativi.

I documenti sono stati redatti nel mese di novembre 2023 e i dati in essi contenuti sono
aggiornati a novembre 2023

| Presentazione

Il prodotto è un contratto di assicurazione di tipo individuale rivolto a chiunque voglia assicurarsi per i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato (**Autovetture, Motocicli e Ciclomotori ad uso privato**), ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge di cui all'articolo 122 del codice delle assicurazioni.

È una soluzione assicurativa che consente di **acquistare la sola garanzia R.C. Auto obbligatoria**, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 54 del 16 giugno 2020 (c.d. "**Contratto Base**").

Sommario

Glossario	4
Condizioni di assicurazione.....	6
Sezione 1 – Condizioni del Contratto Base R.C.....	6
Art. 1 – Oggetto del Contratto Base R.C.	6
Art. 2 – Esclusioni e rivalse	6
Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenze	7
Art. 4 – Aggravamento del rischio.....	7
Art. 5 – Estensione territoriale	7
Art. 6 – Decorrenza e durata	7
Art. 7 – Pagamento del premio.....	8
Art. 8 – Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio	8
Art. 9 – Attestazione dello stato di rischio	8
Art. 10 – Denuncia di sinistro	9
Art. 11 – Gestione delle vertenze.....	10
Art. 12 – Oneri a carico del Contraente	11
Art. 13 – Rinvio alle norme di legge	11
Art. 14 – Bonus / Sconto sul premio in assenza di sinistro	11
Sezione 2 – Condizioni aggiuntive al Contratto Base.....	20
Parte I - Clausole limitative della copertura assicurativa con riduzione del premio	20
Art. 15 – Guida esperta	20
Parte II - Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio ..	20
Art. 16 – Aumento dei massimali minimi di legge	20
Art. 17 – Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato.....	20
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	21

Glossario

A	Assicurato	Il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; Il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
	Aggravamento del rischio	Mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall'articolo 1898 del Codice Civile.
	Aree equiparate alle strade di uso pubblico	Le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica.
	Aree private	Le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili.
B	Bonus Malus	La tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall'impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.
C	Carta Verde	Il certificato internazionale di assicurazione, con cui l'impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione r.c. auto prestata con il contratto.
	Classe di merito CU	La classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i "criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale" previsti dal regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell'eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge.
	Codice	Il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni.
	Codice della strada	Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
	Contraente	Colui che stipula il contratto di assicurazione con l'Impresa.
	Contratto Base	Il contratto r.c. auto offerto dall'Impresa ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i "punti vendita" dell'Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all'articolo 132-bis del Codice, per i veicoli di cui all'art. 133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale "Guida libera", per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell'impresa.
I	Impresa	L'Impresa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione r.c. auto.

M	Massimali minimi obbligatori di legge	I limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base r.c. auto stabiliti dall'art. 128 del Codice.
P	Periodo di osservazione	Il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l'osservazione di eventuali sinistri, e così distinto: <ul style="list-style-type: none"> a) periodo iniziale – inizia dal giorno della decorrenza del contratto r.c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) periodo successivo – ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente.
R	R. C. Auto	Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
T	Terzi danneggiati	I soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall'art. 129 del Codice.
V	Veicolo	Il veicolo indicato in polizza.

Condizioni di assicurazione

Sezione 1 – Condizioni del Contratto Base R.C.

Art. 1 – Oggetto del Contratto Base R.C.

L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

L'Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 – Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- b) durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- c) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 -bis e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4 -bis, del Codice della strada), l'Impresa può esercitare il diritto di

rivalsa anche nei confronti del proprietario ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.

Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l'impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del codice civile).

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 5 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto.

Art. 6 – Decorrenza e durata

Il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui è stato pagato il premio relativo al contratto.

Il contratto ha durata annuale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile. L'Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo

giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza (art. 170 -bis del Codice).

Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.

Art. 7 – Pagamento del premio

Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dall'impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall'impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Al pagamento del premio, l'Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 – Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio

Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente, uno dei seguenti effetti:

- a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l'impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente;
- b) sostituzione del contratto per altro veicolo che rientri nella medesima classe, come indicata dall'art. 47 del Codice della strada, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito;
- c) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all'acquirente ed all'impresa, la quale prenderà atto della cessione provvedendo al rilascio all'acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente; ai sensi dell'articolo 1918 del codice civile il venditore del veicolo è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Art. 9 – Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015).

Nei casi di:

- a) annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;
- b) cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada);
- c) efficacia inferiore all'anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, Codice Civile);

l'impresa rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione.

All'atto della stipulazione di altro contratto l'impresa acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'art. 134 del Codice.

Art. 10 – Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del codice civile).

Il Contraente o l'Assicurato deve contattare il seguente numero telefonico:

**numero verde 800.055.177 dall'Italia o
il numero +39.011.7417.266 dall'estero**

Egli deve indicare il luogo, la data, l'ora e le modalità del sinistro, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

Inoltre, ai fini dell'Art. 135 del Codice delle Assicurazioni Private, la denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del Conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Unitamente al Modello di "Constatazione Amichevole di Incidente" (cosiddetto "Modulo C.A.I." o "Modello C.A.I."), e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni.

Al momento della denuncia, l'Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento. In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di risarcimento diretto di cui all'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private;
- b) alla compagnia di assicurazioni del soggetto civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento

o consegna a mano. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 del Codice Civile).

Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.

In caso di incidente stradale avvenuto in Italia e provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:

**U.C.I.
Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO**

Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato ove è avvenuto il sinistro (equivalente all'UCI italiano). Qualora l'incidente avvenuto all'estero sia provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dalla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro. Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi a:

**IVASS - Centro informazioni,
via del Quirinale 21, 00187 Roma,
fax 06.421.33.730,
indirizzo di posta elettronica centroinformazioni@ivass.it**

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla compagnia di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso:

**CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
Telefono +39.06.85961,
sito internet www.consap.it**

Sono risarciti, dal fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti del massimale di legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del Proprietario;
- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Art. 11 – Gestione delle vertenze

L'impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 12 – Oneri a carico del Contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.

Art. 13 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 14 – Bonus / Sconto sul premio in assenza di sinistro

La formula tariffaria "Bonus/Malus" della Società prevede riduzioni o aumenti di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi d'osservazione", come descritto di seguito. In caso di Autovetture ad uso privato, la formula tariffaria si articola in 49 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe "i-30" alla classe "i18" (classi interne o CI); in caso di Motocicli e Ciclomotori ad uso privato, la formula tariffaria si articola in 18 classi crescenti dalla classe "i1" alla classe "i18".

Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale

A. Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU), l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.

Viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale (vedi Tabella 1):

TABELLA 1	
Anni senza sinistri	Classe di merito CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la rilevazione della sinistrosità progressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

Si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (esclusa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
- il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di 1 sinistro);

- il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei 2 sinistri);

il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per 2 anni senza sinistri + 4 per 2 sinistri).

B. Nel caso di veicoli già assicurati presso altra società, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza (classe interna o "CI"), tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata in base alla seguente **Tabella 2** – Corrispondenza tra classe CU e classe interna (CI).

N.B.: la classe "i-3" non può essere assegnata a veicoli diversi da Autovetture ad uso privato.

TABELLA 2 – CORRISPONDENZA TRA CLASSE CU E CLASSE CI	
Classe CU indicata nell'Attestazione rilasciata dall'altra società	Classe di assegnazione Banco BPM Assicurazioni (classe interna o CI)
1	i-3 (se Attestazione presenta nessun NA o ND e assenza di sinistri)
1	i1
2	i2
3	i3
4	i4
5	i5
6	i6
7	i7
8	i8
9	i9
10	i10
11	i11
12	i12
13	i13
14	i14
15	i15
16	i16
17	i17
18	i18

Regole di assegnazione della classe di merito CU e CI e documentazione da consegnare

In fase di sottoscrizione, la Società acquisisce direttamente l'Attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla Banca Dati degli attestati di rischio. Qualora l'Attestazione sullo stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Società acquisisce telematicamente l'ultima Attestazione utile e richiederà al Contraente, per il periodo residuo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

Assunto il contratto, la Società verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione del contratto.

Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultima Attestazione presente nella Banca Dati.

In caso di completa assenza di Attestazione utile in Banca Dati e di impossibilità di acquisire l'Attestazione per via telematica, la Società richiede al Contraente una dichiarazione per ricostruire la storia assicurativa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti Attestazioni cartacee o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria la Società acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione (CU=CI=18).

Di seguito, nella **Tabella 3**, si riepilogano le regole di assegnazione della classe di merito CU e CI e la documentazione da consegnare.

TABELLA 3 – REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO CU E CI E DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE				
	SITUAZIONE VEICOLO	CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE	CLASSE CI DI ASSEGNAZIONE	DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
1	Mancata esibizione della Carta di circolazione e il relativo foglio complementare/il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto, attestazione sullo stato del rischio scaduto da più di 5 anni	Classe 18	Classe i18	1) Copia della Carta di circolazione (ove disponibile)
2	Veicolo immatricolato dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto	Classe 14	Classe i14	1) Copia della Carta di circolazione con passaggio di proprietà o, se non disponibile, copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto
3	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta	Classe 14	Classe i13	1) Copia della Carta di circolazione
4	Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura o cessione di contratto; veicolo che si trovi al rinnovo di contratto già stipulato, purché in assenza di sinistri negli ultimi 5 anni sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio – applicazione comma 4 bis dell'Art.134 del D. Lgs. 209/2005 (valido solo	Classe CU risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa al veicolo della medesima tipologia già assicurato	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione con passaggio di proprietà o, se non disponibile, copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto 2) Autocertificazione attestante l'appartenenza allo stesso nucleo

	per persone fisiche)			famigliare del soggetto di cui si intende recuperare la classe di merito
5	Veicolo proveniente da altra compagnia con attestazione scaduta da non più di 5 anni	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	CI calcolata come da Tabella 2	1) Copia della Carta di circolazione
6	Veicolo con Attestazione sullo stato del rischio scaduta da meno di 5 anni e decorsi più di 15 giorni dalla scadenza del contratto	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione 2) Dichiarazione riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea
7	Veicolo rubato, venduto, demolito, esportato all'estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione con Attestazione scaduta da non oltre 5 anni	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Copia della documentazione attestante l'avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 2) Copia della Carta di circolazione
8	Veicolo ritirato dal conto vendita in quanto invenduto e veicolo ritrovato dopo furto	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione 2) Documento attestante il rientro in possesso del veicolo
9	Veicolo già assicurato all'estero da non oltre 5 anni	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1), ovvero classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non riporta le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di assegnazione CU	Uguale a Classe CU	1) Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa 2) Copia della Carta di circolazione
10	Veicolo già assicurato con contratto di Leasing operativo o finanziario o in noleggio a lungo termine in scadenza (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi)	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto 2) Copia della Carta di circolazione

11	Veicolo assicurato con contratto temporaneo	Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo, ovvero classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata	Uguale a Classe CU	<ol style="list-style-type: none"> 1) Copia della Carta di circolazione 2) Copia del contratto temporaneo 3) Dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo
12	Mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	Uguale a Classe CU	<ol style="list-style-type: none"> 1) Copia della Carta di circolazione con il passaggio di proprietà
13	Trasferimento di proprietà di veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	Uguale a Classe CU	<ol style="list-style-type: none"> 1) Copia della Carta di circolazione
14	Veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo intestato a portatore di handicap	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	Uguale a Classe CU	<ol style="list-style-type: none"> 1) Copia della Carta di circolazione
15	Trasferimento di proprietà di veicolo a soggetti conviventi a seguito di successione <i>mortis causa</i>	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	Uguale a Classe CU	<ol style="list-style-type: none"> 1) Copia della Carta di circolazione 2) Autocertificazione attestante l'appartenenza allo stesso nucleo familiare del <i>de cuius</i>
16	Veicolo assicurato con un'altra società a cui è vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa	Classe riportata nella dichiarazione presentata	Uguale a Classe CU	<ol style="list-style-type: none"> 1) Copia della Carta di circolazione 2) Dichiarazione degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'Attestazione
17	Trasferimento di proprietà di veicolo con cessione del contratto di assicurazione	Classe di merito risultante dal contratto ceduto	Uguale a Classe CU	<ol style="list-style-type: none"> 1) Copia della Carta di circolazione
18	Trasferimento di proprietà di veicolo da ditta individuale a persona fisica e da società di persone a socio con responsabilità illimitata e	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente	Uguale a Classe CU	<ol style="list-style-type: none"> 1) Copia della Carta di circolazione 2) Visura camerale

	viceversa	assicurazione		
19	Trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda di società di persone o di capitali	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione 2) Visura camerale
20	Mutamento della classificazione del veicolo assicurato	Classe di merito risultante dall'Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	Uguale a Classe CU	1) Copia della Carta di circolazione

Disciplina della classe di merito di conversione universale – Regole specifiche

1. È facoltà della Società richiedere ulteriore documentazione rispetto a quanto indicato nella **precedente tabella**, qualora dall'esito delle verifiche effettuate non risultassero elementi sufficienti alla corretta valutazione del rischio da assumere.
2. La classe di merito non potrà essere mantenuta nei seguenti casi:
 - nel caso di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia (es. sostituzione di auto con moto, motociclo con ciclomotore ecc.), salvo quanto previsto al precedente punto 20 della **Tabella 3**;
 - se il Proprietario del veicolo sostituito è un soggetto diverso dal Proprietario del veicolo da sostituire (salvo i casi indicati in precedenza);
 - nel caso in cui la proprietà del veicolo da sostituire non sia stata ancora trasferita.
3. Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito della Società di pertinenza, in base alle Tabelle 4 e 5 di seguito riportate, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
4. È data facoltà al Contraente di evitare o ridurre le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, di cui alle Tabelle 4 e 5 riportate di seguito, rimborsando alla Società, alla data di scadenza del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa. In caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto, per conoscere l'importo del sinistro, l'Assicurato dovrà effettuare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso CONSAP S.p.A. La richiesta dovrà essere inviata ai seguenti recapiti:

CONSAP S.p.A. – Stanza di Compensazione
Via Yser, 14 – 00198 ROMA
Tel. 06.85796530; Fax: 06.8579546/547
Sito internet: www.consap.it
Indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it

Tale facoltà è concessa anche in caso di mancato rinnovo del contratto, entro 6 mesi dalla scadenza contrattuale.

5. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annua del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso – comportando quindi il mantenimento della classe di merito - purché il Proprietario (nel caso di contratti di Leasing finanziario, il locatario) sia lo stesso.

Disciplina della classe di merito di conversione universale e classe interna - Regole di corrispondenza

Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU e CI per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (vedi **Tablelle 4 e 5**).

TABELLA 4 – REGOLE EVOLUTIVE CLASSE CU IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI					
Classe di merito di provenienza CU	Classe di assegnazione CU				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4/più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Si ricorda che, in caso di Motocicli e Ciclomotori ad uso privato, la formula tariffaria si articola in 18 classi crescenti dalla classe “i1” alla classe “i18”. Pertanto, in caso di veicoli immatricolati come Motocicli e Ciclomotori ad uso privato, classe “i1” e “0 sinistri”, anche nella successiva annualità assicurativa continuano ad essere assegnati alla classe “i1”.

TABELLA 5 – REGOLE EVOLUTIVE CLASSE CI IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI					
Classe di merito di provenienza CI	Classe di assegnazione CI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4/più sinistri
i-30	i-30	i-28	i-25	i-22	i-19
i-29	i-30	i-27	i-24	i-21	i-18
i-28	i-29	i-26	i-23	i-20	i-17
i-27	i-28	i-25	i-22	i-19	i-16
i-26	i-27	i-24	i-21	i-18	i-15
i-25	i-26	i-23	i-20	i-17	i-14

i-24	i-25	i-22	i-19	i-16	i-13
i-23	i-24	i-21	i-18	i-15	i-12
i-22	i-23	i-20	i-17	i-14	i-11
i-21	i-22	i-19	i-16	i-13	i-10
i-20	i-21	i-18	i-15	i-12	i-9
i-19	i-20	i-17	i-14	i-11	i-8
i-18	i-19	i-16	i-13	i-10	i-7
i-17	i-18	i-15	i-12	i-9	i-6
i-16	i-17	i-14	i-11	i-8	i-5
i-15	i-16	i-13	i-10	i-7	i-4
i-14	i-15	i-12	i-9	i-6	i-3
i-13	i-14	i-11	i-8	i-5	i-2
i-12	i-13	i-10	i-7	i-4	i-1
i-11	i-12	i-9	i-6	i-3	0
i-10	i-11	i-8	i-5	i-2	i1
i-9	i-10	i-7	i-4	i-1	i2
i-8	i-9	i-6	i-3	0	i3
i-7	i-8	i-5	i-2	i1	i4
i-6	i-7	i-4	i-1	i2	i5
i-5	i-6	i-3	i0	i3	i6
i-4	i-5	i-2	i1	i4	i7
i-3	i-4	i-1	i2	i5	i8
i-2	i-3	i0	i3	i6	i9
i-1	i-2	i1	i4	i7	i10
i0	i-1	i2	i5	i8	i11
i1	i0	i3	i6	i9	i12
i2	i1	i4	i7	i10	i13
i3	i2	i5	i8	i11	i14
i4	i3	i6	i9	i12	i15
i5	i4	i7	i10	i13	i16
i6	i5	i8	i11	i14	i17
i7	i6	i9	i12	i15	i18
i8	i7	i10	i13	i16	i18
i9	i8	i11	i14	i17	i18

i10	i9	i12	i15	i18	i18
i11	i10	i13	i16	i18	i18
i12	i11	i14	i17	i18	i18
i13	i12	i15	i18	i18	i18
i14	i13	i16	i18	i18	i18
i15	i14	i17	i18	i18	i18
i16	i15	i18	i18	i18	i18
i17	i16	i18	i18	i18	i18
i18	i17	i18	i18	i18	i18

Sezione 2 – Condizioni aggiuntive al Contratto Base

Parte I - Clausole limitative della copertura assicurativa con riduzione del premio

Art. 15 – Guida esperta

Questa clausola non è valida e presente in caso di Ciclomotore ad uso privato, bensì solo in caso di Autovettura e Motociclo ad uso privato.

La clausola opera se alla guida del veicolo vi sia qualsiasi Conducente, anche occasionale, purché con patente conseguita da **almeno 5 anni** ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente.

Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era una persona di caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 1.500.

L'importo oggetto dell'azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di copertura, è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dal Contraente a fronte della concessione di una riduzione di premio.

La Società non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi **purché adeguatamente documentati**:

- guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
- utilizzo del veicolo dovuto a stato di necessità;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

Parte II - Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio

Art. 16 – Aumento dei massimali minimi di legge

Questa clausola permette di ampliare la copertura assicurativa innalzando il massimale rispetto a quanto disciplinato dal precedente articolo 1 – Oggetto del Contratto Base R.C. L'aumento del massimale comporta una variazione del premio in aumento.

In caso di Autovettura ad uso privato, il Contraente può scegliere il **massimale minimo di legge** o aumentarlo ad **€ 15.000.000** e **€ 25.000.000**.

In caso di Motociclo e Ciclomotore ad uso privato, il massimale garantito è solo il minimo di legge.

Art. 17 – Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato

Qualora installato ed omologato, sono inoltre compresi nella copertura assicurativa i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo e, qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo è adibito al traino di un rimorchio munito di targa propria, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016

Gentile Cliente, desideriamo informarLa che Banco BPM Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Società") per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto assicurativo dovrà raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Nel rispetto della vigente normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR"), Le rilasciamo pertanto le seguenti informazioni:

A. NATURA DEI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

A.1 FINALITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO/CONTRATTUALE

I Suoi dati personali (anagrafici, fiscali, di natura economica, eventualmente anche relativi alla Sua salute, biometrici, genetici, giudiziari) comunicati direttamente da Lei o reperiti dalla Società da fonti pubbliche, siti web o da soggetti terzi, quali società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali, saranno raccolti e trattati dalla Società per le finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, quali, a titolo esemplificativo:

- attività preliminari (quali la stesura di preventivi);
- stipula di polizze assicurative, raccolta dei premi, gestione del rapporto assicurativo;
- liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative indagini e/o azioni legali;
- costituzione, esercizio o difesa dei diritti della Società;
- adempimento a specifici obblighi di legge o contrattuali (es. attività di antiriciclaggio e vigilanza assicurativa sui sinistri);
- attività statistico-tarifarie e di profilazione della clientela;
- verifica e monitoraggio dei rischi finanziari.

Per la fornitura di tali servizi, la Società deve obbligatoriamente ottenere il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati. Il mancato conferimento da parte Sua comporta l'impossibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo.

A.2 FINALITÀ CONNESSE AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI E/O DI MARKETING

La Società può chiedere il consenso al trattamento dei Suoi dati personali al fine conoscere il gradimento in ordine alla qualità dei servizi offerti, rilevare i Suoi fabbisogni assicurativi e tenerLa aggiornato sulle nuove proposte commerciali e/o attività promozionali promosse dalla Società o da società del gruppo di appartenenza della stessa, anche tramite questionari, posta ordinaria, telefono, messaggi del tipo sms o di altro tipo.

Tali finalità sono connesse, ma non indispensabili, alle finalità di cui alla lettera A.1 della presente informativa.

Il consenso ai trattamenti in questione è facoltativo e il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la possibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo.

B. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati saranno trattati con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate al conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, attraverso idonee modalità e procedure che comportano anche l'utilizzo di strumenti informatici e telematici o comunque automatizzati nonché con l'impiego di algoritmi dedicati.

All'interno della Società i dati saranno trattati da personale dipendente e/o collaboratore appositamente designato, nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, così da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Per talune attività la Società potrà utilizzare soggetti terzi che, sempre secondo le istruzioni impartite e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, svolgeranno compiti di natura tecnica e organizzativa. I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali.

C. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI

I Suoi dati potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza a soggetti terzi pubblici o privati, appartenenti al settore assicurativo o ad esso correlati che concorrono nella costituzione della c.d. "catena assicurativa".

L'elenco aggiornato dei soggetti costituenti la c.d. "catena assicurativa" potrà essere da Lei richiesto contattando il Responsabile della Protezione dei Dati, ai recapiti indicati alla lettera D della presente informativa.

I Suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 c.c.

Nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, Le comuniciamo che i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea.

D. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualsiasi momento, avrà il diritto di chiedere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro natura;
- l'aggiornamento o la rettifica in caso di inesattezza;
- le finalità e modalità del trattamento;
- in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, la logica applicata al trattamento;
- la cancellazione ("diritto all'oblio"), la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati;
- la portabilità dei dati trattati, ossia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali forniti.

Sarà Suo diritto, inoltre, revocare in qualsiasi momento il conferimento al trattamento dei Suoi dati, nel rispetto degli obblighi di legge e secondo le modalità previste dal GDPR.

Fermo restando il diritto a esporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare i Suoi diritti e richiedere maggiori informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati nonché ai Responsabili del trattamento, potrà contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente recapito: Banco BPM Assicurazioni S.p.A. - Responsabile della Protezione dei Dati, Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano – e-mail: DPOBBPMAssicurazioni@legalmail.it

E. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Banco BPM Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano.